

37° Congresso dei Direttori e Istruttori delle Scuole della CNSASA-VFG

S. Donà di Piave 18 novembre 2018

Intervento di Maurizio Dalla Libera: le scuole e l'affidabilità degli istruttori

L'attività istituzionale organizzata nelle Sezioni, come ad esempio corsi e gite sociali, è caratterizzata da un rapporto di affidamento fra accompagnatore e accompagnato. L'affidamento comporta una riduzione del rischio accettato dall'accompagnato che fa conto sull'esperienza, capacità e protezione da parte dell'accompagnatore; nel rapporto di affidamento l'accompagnatore ha il potere di effettuare le scelte necessarie durante l'escursione, secondo i canoni della perizia, della diligenza e della prudenza; l'accompagnato si trova in subordinazione e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida, altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando libero da responsabilità l'accompagnatore.

L'accompagnamento è una fonte di responsabilità: l'accompagnatore che tenesse un comportamento contrario a quello richiesto dalle norme, sarà assoggettato alle conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento.

Esistono diversi tipi di responsabilità: **penale** (obbligo di sottostare ad una pena, detentiva o pecuniaria di natura strettamente personale), **civile** (obbligo di risarcire il danno, che può essere trasferito con le coperture assicurative), **amministrativa** (per violazione di disposizioni amministrative), **disciplinare** (violazione delle regole di condotta tipica degli appartenenti ad albi come accade, ad esempio, per le guide alpine o per i titolari del CAI).

La sanzione propria della responsabilità civile consiste nell'obbligo di risarcire il danno provocato; diverse possono essere le fonti da cui deriva tale responsabilità e dobbiamo quindi distinguere tra:

- a) Responsabilità contrattuale (tra professionista e cliente), quando trae origine da un rapporto contrattuale e consegue all'inadempimento degli obblighi connessi al contratto; essa prevede che sarà il professionista ad avere l'onere di provare ***“che l'inadempimento o il ritardo nella prestazione è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.)*** ..
- b) Responsabilità extracontrattuale, per cui, ai sensi ***dell'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*** postula, invece, che l'onere di provare sia a carico del danneggiato.
- c) Responsabilità da contatto sociale: presenza di un contatto qualificato, preesistente all'evento dannoso, nel cui ambito sorgano l'affidamento di una parte e l'obbligo di protezione da parte dell'altra; la giurisprudenza in alcuni casi ha assimilato tale responsabilità a quella contrattuale, anche ai rapporti che sorgono nell'ambito del volontariato, come nel caso degli accompagnatori ed istruttori del CAI

L'articolo 2050 del codice civile (responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa) prevede che: ***“chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”***.

La ragione della norma è evidente: accertata la pericolosità di una determinata attività l'eventuale danno riconducibile allo svolgimento della stessa sarà autonomamente addossato a chi la pratica, salvo fornisca la prova liberatoria: avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non solo quelle imposte dall'ordinaria diligenza, ma tutte le misure e quindi tutte le misure di sicurezza offerte allo stato attuale della migliore tecnica.

L'elemento soggettivo cui fare normalmente riferimento nel campo delle responsabilità è quello della colpa. Un eventuale processo tenderà ad accertare a carico dell'accompagnatore se esiste una colpa generica cioè la violazione di regole di prudenza, negligenza e imperizia o anche una colpa specifica cioè l'inosservanza di leggi, ordini o discipline (regolamenti del CAI).

L'imprudenza è avventatezza, scarsa ponderazione in quel che si fa, poca considerazione del pericolo, degli interessi altrui. E' imprudente chi agisce in contrasto con le norme di sicurezza dettate dall'esperienza.

Per negligenza si intende trascuratezza, scarsa attenzione al compito da svolgere. È negligente non ascoltare il bollettino nivometeo prima di intraprendere una gita; utilizzare materiale alpinistico non adatto o in cattive condizioni.

Per imperizia si intende la carenza delle nozioni e capacità tecniche connesse al proprio ruolo; il mancato rispetto delle regole di condotta specifiche fissate da regolamenti (CAI) o da ordinanze (Comune, ..). È persona competente (perita) chi tiene un comportamento conforme alle regole della buona tecnica dettate nel suo campo di azione e aggiornate allo stato dell'arte.

Gli incidenti accaduti in montagna e che hanno coinvolto comitive o corsi ci possono fornire utili insegnamenti per migliorare la nostra organizzazione.

Sebbene una certa parte della dottrina giuridica non ritenga che l'escursionismo e l'alpinismo siano attività pericolose, e che ai volontari del CAI vada applicato l'art. 2043 (responsabilità extracontrattuale), le Scuole del CAI hanno adottato una linea prudenziale soprattutto considerando che la giurisprudenza ha applicato in alcuni casi a volontari del CAI l'art.1218 c.c. e l'art. 2050 c.c. Cito la sentenza della Corte di Cassazione Civile del 24.02.12, che si è occupata di un incidente accaduto nel 1995 ad un allievo di un corso di alpinismo di base organizzato da una Scuola di Alpinismo (definito dalla Suprema Corte corso per principianti): l'allievo nel percorrere una scala in ferro lungo una via ferrata ebbe a perdere la presa su di un piolo e a scivolare per la lunghezza del cordino cui era assicurato (poco più di un metro), riportando la frattura della caviglia destra.

La Sezione convenuta in giudizio riteneva opportuno resistere e negare ogni responsabilità invocando come esimente anche il regime di volontariato e di gratuità che caratterizza i corsi organizzati dal CAI. Il lungo percorso giudiziario (quindici anni) si concludeva con la citata sentenza che, confermando le precedenti sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, affermava:

- a) che l'attività alpinistica è da ritenere "attività pericolosa". Ai sensi dell'art. 2050 si condannava la Sezione del CAI organizzatrice del corso a risarcire il danno subito dall'allievo;
- b) che il corso fosse stato organizzato e svolto in ambito di volontariato, senza fini di lucro, non comportava alcuna esimente all'accertata responsabilità. "La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, con finalità sociali, di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa, **non assume alcuna rilevanza in merito alla configurazione giuridica della responsabilità da delineare nel caso che ci occupa**";
- c) La pericolosità dell'attività andava valutata in concreto, ex ante, **alla luce della considerata inesperienza dell'allievo e dell'unicità della lezione teorica impartita prima dell'escursione alpinistica**".

Nel 2013 la CNSASA, considerando che i principi espressi dalla Corte di Cassazione costituiscono un riferimento basilare, ha emesso le seguenti disposizioni.

1. L'esercizio dell'attività alpinistica in tutte le sue forme è ritenuta attività pericolosa per cui Istruttori e accompagnatori del CAI dovranno adottare in collaborazione con i

Presidenti delle Sezioni, nel cui ambito vengono organizzate le varie attività, **tutte le misure idonee per tutelare l'incolumità degli allievi**. E' un criterio di diligenza che investe tutti gli aspetti dell'organizzazione e dello svolgimento di un corso, la preparazione tecnica di accompagnatori e Istruttori, l'efficienza dei materiali, le modalità delle esercitazioni, ecc.

2. Il regime del volontariato e l'assenza di fini di lucro non esime né attenua le responsabilità di Presidenti di Sezione, di accompagnatori e di Istruttori. **L'accertamento di eventuali responsabilità avviene con i medesimi criteri adottati nei confronti dei professionisti** quali Guide Alpine e Maestri di sci, senza alcuna deroga, per valutare, in concreto, caso per caso, se siano state adottate tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso.
3. L'istruttore, negli obblighi di protezione, ha precisi doveri di informazione e di avviso: All'atto dell'iscrizione, si fa firmare agli allievi una dichiarazione nella quale vengono esposti i rischi delle attività che si vanno ad intraprendere; si chiederà all'allievo di prendere visione del regolamento del corso e a dare atto di averne appreso i contenuti. All'esordio di ciascun corso, il Direttore illustrerà con chiarezza i contenuti didattici, le modalità delle esercitazioni pratiche e i relativi rischi, responsabilizzando gli allievi alla diligente e scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dagli Istruttori, rammentando che in montagna "non esiste il rischio zero".
4. La Corte sottolinea a carico dei responsabili dell'incidente di aver condotto gli allievi in parete – sia pure su terreno facile – **dopo una sola lezione teorica**. E' palese la raccomandazione a fornire agli allievi una adeguata informazione preventiva sui rischi e sull'adozione delle misure protettive e quindi prima di uscire in ambiente vanno svolte alcune lezioni teoriche di contenuto pratico coerenti con la tipologia delle prime uscite previste dal programma.

Nei recenti incidenti accaduti soprattutto nell'ambito dello scialpinismo il magistrato nel corso dell'indagine ha interrogato i vari soggetti coinvolti compreso il direttore della scuola, ha visionato i manuali e i regolamenti della CNSASA e si è avvalso di periti per valutare la dinamica dell'incidente. Tra le varie domande è stato chiesto:

- 1) L'ascolto del bollettino meteo e del bollettino valanghe
- 2) il livello di preparazione degli istruttori (curriculum )
- 3) l'aggiornamento svolto dagli istruttori
- 4) il rispetto del rapporto tra istruttori allievi e del rapporto tra istruttori titolati e istruttori sezionali
- 5) la dotazione di attrezzatura per quel tipo di escursione
- 6) i tipi di ARTVa impiegati
- 7) il comportamento della comitiva (distanze tra i gruppi, distanze di sicurezza, disposizioni date agli allievi,..)

In caso di incidente, le responsabilità vanno ricercate nel comportamento dei vari soggetti coinvolti: il partecipante, il capo cordata o il responsabile del gruppo, il direttore del corso, il direttore della scuola che si è avvalso di istruttori affidabili, il consiglio direttivo di Sezione che ha affidato la gestione delle uscite ad un specifico responsabile considerato esperto ed autorevole. E' importante provare, prima dell'uscita ed eventualmente a seguito di un incidente, che tutti i soggetti responsabili hanno applicato nell'organizzazione e nella conduzione dell'attività delle "buone pratiche" frutto dell'esperienza (perizia, diligenza, prudenza) e aggiornate allo stato dell'arte, in modo da ridurre il rischio di incidenti a limiti ragionevoli; l'obiettivo è dimostrare che l'evento non era né prevedibile né evitabile in quanto dovuto a caso fortuito, stato di necessità, oppure di insubordinazione o scarsa diligenza da parte del danneggiato.

**In base al principio dell'affidamento** tutti gli Istruttori - sezionale, regionale, nazionale - devono adottare uno standard di comportamento che tutela l'integrità dell'accompagnato analogo a quello richiesto al professionista (agente modello) che si trovasse nella medesima situazione.

**Un istruttore affidabile** è preparato tecnicamente, si comporta in maniera diligente e adotta un elevato livello di prudenza nelle varie fasi di gestione del corso. E' quindi fondamentale coltivare la passione per la montagna perché l'esperienza alpinistica ci permette di sviluppare quella sensibilità per l'ambiente che è garanzia di una ragionevole sicurezza.

Il mantenimento della qualifica per i titolati dipende dall'OTCO e dall'OTTO: nell'arco di 5 anni si è tenuti partecipare a sessioni di aggiornamento su argomenti proposti dalle scuole centrali e diffusi dalla CNSASA. Considero assai positiva la sperimentazione attivata in VFG degli aggiornamenti delocalizzati.

Il mantenimento della qualifica di sezionale dipende in gran parte dalla scuola e quindi del grado di affidabilità dell'istruttore risponde il direttore della scuola.

Ritengo vadano riviste le modalità di aggiornamento sia dei titolati sia dei sezionali.

Indipendentemente da quanto decideranno la commissione nazionale e quella interregionale in merito alle forme e ai contenuti degli aggiornamenti e ai criteri di mantenimento del titolo, propongo ai direttori di scuola di attuare i seguenti adempimenti di minima:

1. Raccogliere annualmente l'attività svolta sia dai sezionali che dai titolati; in questo modo oltre a conservare i curricula si valuta l'effettiva preparazione in vista dei corsi futuri
2. Controllare che il rapporto istruttori sezionali / istruttori titolati del singolo corso sia al massimo di 3 a 1
3. Verificare che il programma del corso sia coerente con quanto stabilito dalla CNSASA per quel tipo di corso.
4. Presentare al consiglio direttivo di sezione il programma delle attività della scuola per ottenere il riconoscimento di attività istituzionale (si attivano così le relative coperture assicurative per RC, infortunio, spese legali); vanno inoltre sempre comunicate alla segreteria di sezione le eventuali variazioni delle uscite pratiche.
5. Curare l'aggiornamento dell'organico su novità proposte ufficialmente (e non giunte per vie traverse) dalla CNSASA e dall'OTTO e prendere nota di chi partecipa
6. Organizzare annualmente, anche in collaborazione con altre scuole, per tutti gli istruttori dell'organico (titolati e sezionali) degli aggiornamenti obbligatori, divisi per specialità, su argomenti considerati essenziali – pena la non partecipazione al corso -. Gli appuntamenti vanno replicati due o anche tre volte in modo che tutto l'organico abbia possibilità di partecipare. Ci sono manovre ed esercitazioni che se eseguite una volta ogni 5 anni si dimenticano e in tale situazione l'aggiornamento acquista solo una importanza formale per mantenere il titolo ma non garantisce l'acquisizione di una reale competenza spendibile in caso di necessità; a queste esercitazioni di ripasso, che hanno come obiettivo di mantenere vive nella memoria le varie procedure e di uniformare gli aspetti didattici, viene chiesto agli istruttori di partecipare in forma attiva spiegando loro stessi la manovra secondo il principio "insegnando si impara meglio". Inoltre l'obbligatorietà della presenza deve valere anche per determinate lezioni teoriche, nelle quali verranno illustrati alcuni concetti base che si devono tenere sempre a mente.
7. Al direttivo della scuola viene riconosciuta dalla CNSASA la facoltà di non impiegare un istruttore (anche titolato) perché non considerato sufficientemente affidabile.

**PROPOSTA DI AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI DIVISI PER SPECIALITA'****ALPINISMO – ARRAMPICATA LIBERA – SCIALPINISMO**

ESERCITAZIONI DA REPLICARE (da svolgersi individualmente e controllate da un istruttore titolato preparato)

- 1) Realizzazione su roccia delle soste mobile, semimobile, fissa e delle assicurazioni classica, bilanciata e ventrale ed esecuzione dei principali nodi.
- 2) Discesa in corda doppia
- 3) Passaggio delle corde in carico dal Tuber alla sosta
- 4) Calata da un anello chiuso (tipica operazione in falesia dopo la salita in moulinette)
- 5) Paranco ultrarapido
- 6) Corda fissa
- 7) Legatura della cordata in conserva

LEZIONI TEORICHE DA REPLICARE (condotte da relatori preparati e aperte alla discussione )

- 1) Responsabilità e ruolo dell'istruttore (concetto di colpa, polizze assicurative, codice etico)
- 2) Catena dinamica di assicurazione (fattore di caduta, forza di arresto, corda bloccata, effetto carrucola sul rinvio, corda frenata, vari tipi di freni)

**SCIALPINISMO – SCIESCURSIONISMO**

ESERCITAZIONI DA REPLICARE

Uscita in ambiente: applicazione del metodo di riduzione del rischio valanghe, esecuzione di traccia e microtraccia; ricerca di travolti da valanga con ARTVa di un sepolto e di seppellimenti multipli; metodi di scavo.

LEZIONI TEORICHE DA REPLICARE (condotte da relatori preparati e aperte alla discussione )

- 1) Metodi di riduzione del rischio valanghe e fattore umano. Stato dell'arte degli ARTVa

**ALPINISMO**

ESERCITAZIONI DA REPLICARE

Uscita in ambiente: metodo di riduzione del rischio valanghe, scelta del percorso; ricerca di travolti da valanga di un sepolto con ARTVa e individuazione di un sepolto privo di ARTVa mediante sondaggio.

LEZIONI TEORICHE DA REPLICARE (condotte da relatori preparati e aperte alla discussione )

- 1) Neve e valanghe. Riduzione del rischio valanghe. Conoscenza dell'ARTVa